C O M U N E D I MONTEMARCIANO

REGOLAMENTO COMUNALE

ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

Approvato con deliberazione consiliare n. 101 del 30 settembre 2003

Entrato in vigore in data _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

INDICE

ART.	OGGETTO	PAGINA
1	oggetto	3
2	elezione	3
3	durata in carica	4
4	ineleggibilità ed incompatibilità	4
5	decadenza e revoca	5
6	dimissioni	5
7	sfera di esercizio delle funzioni	6
8	tipologia degli interventi	6
9	prerogative	6
10	modalità per attivare il Difensore Civico	7
11	limitazione degli interventi	7
12	procedure di intervento	7
13	controllo di legittimità sugli atti deliberativi	8
14	relazione attività svolta	9
15	pubblicità risultati attività svolta	9
16	rapporti con il Difensore Civico Regionale e Provinciale	9
17	indennità di carica	9
18	risorse finanziarie, umane ed attrezzature	10
19	norme transitorie	10
20	entrata in vigore	10

ART. 1
Oggetto

1) Il presente regolamento disciplina le modalità di elezione e l'esercizio delle funzioni dell'Ufficio del Difensore Civico nel Comune di Montemarciano secondo quanto disposto dall'art. 11 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, " Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" ed in conformità all'art. 35 dello Statuto Comunale.

ART. 2
Elezione

1. All'ufficio del Difensore Civico deve essere eletta persona che, per esperienze acquisite presso le Amministrazioni pubbliche o nell'attività professionale svolta offra la massima garanzia di competenza giuridico-amministrativa, di probità ed obiettività di giudizio.

2. I candidati devono essere eleggibili alla carica di consigliere comunale.

3. La competenza e l'esperienza giuridico-amministrativa devono essere comprovate nella dichiarazione del candidato con l'indicazione dei titoli di studio, di abilitazione e di esperienza maturata nell'esercizio di attività professionali, di docenza o di pubblico impiego dei quali è in possesso.

4. Della volontà dell'Amministrazione Comunale di procedere alla nomina del Difensore Civico deve essere data idonea ed adeguata pubblicità mediante pubblicazione di manifesti all'albo pretorio ed in altri luoghi destinati alla comunicazione istituzionale nonché mediante pubblicazione di avviso su almeno un quotidiano a tiratura regionale.

5. Le proposte di candidatura alla carica di Difensore Civico possono essere presentate da ogni cittadino interessato a ricoprire tale incarico; possono altresì essere presentate da un gruppo consiliare regolarmente costituito o anche da un singolo Consigliere Comunale.
6. Le proposte di candidatura possono anche essere presentate da almeno 30 (trenta) cittadini elettori del Comune.
7. Le firme dei presentatori debbono essere autenticate; l'autenticazione, che può essere anche collettiva, deve avvenire nei modi e nelle forme previste dalla legge.

8. Le proposte di candidatura devono essere corredate dal curriculum della persona indicata e da una dichiarazione di accettazione della candidatura e di inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità di cui al successivo art. 4.

9. Le proposte di candidatura, corredate della documentazione di cui al precedente comma, devono rimanere depositate presso la segreteria del Comune per almeno quindici giorni a libera visione del pubblico ed a disposizione dei Consiglieri Comunali prima della loro presentazione al Consiglio.

10. Nello stesso periodo di cui al comma precedente la competente commissione consiliare può convocare i candidati alla nomina a Difensore Civico per colloqui preliminari al fine di conoscerne qualità e competenze; in tal caso a detti colloqui devono essere invitati tutti i candidati.

11. L'elezione avviene a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri in carica, computando a tale fine anche il sindaco.

12. Il Sindaco provvede a dare notizia ai cittadini dell'avvenuta elezione del Difensore civico comunale entro venti giorni dalla sua entrata in carica.

13. L'informazione deve assicurare ai cittadini la completa conoscenza delle funzioni del Difensore civico comunale, della persona eletta ad esercitarle, della sede, orario e telefono del suo ufficio, dei soggetti che hanno diritto di richiedere i suoi interventi e del carattere gratuito degli stessi.

ART. 3
Durata in carica

1) Il Difensore Civico dura in carica quattro anni decorrenti dalla data di esecutività della relativa deliberazione di nomina e rimane in carica fino alla prestazione del giuramento da parte del successore; non può essere confermato che una sola volta con le stesse modalità della prima elezione.

2) Le procedure per la nomina del nuovo difensore civico debbono essere iniziate entro i 60 (sessanta) giorni antecedenti allo scadere del precedente incarico;

3) In caso di vacanza dell'ufficio per cause diverse dalla naturale scadenza del termine il Sindaco provvede, nei 60 (sessanta) giorni successivi alla convocazione del Consiglio Comunale per l'elezione del nuovo Difensore Civico.

4) Il Difensore Civico prima di iniziare le proprie funzioni presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula "Giuro di adempiere il mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi".

ART. 4
Ineleggibilità ed incompatibilità

Al Difensore Civico si applicano le norme sulla ineleggibilità e incompatibilità già previste per i componenti del disciolto Comitato Regionale di Controllo; pertanto non possono essere eletti alla carica di Difensore Civico:

a) i parlamentari nazionali ed europei;
b) i componenti del Consiglio Regionale delle Marche;
c) gli amministratori di comuni e province della Regione Marche o di altri enti soggetti al controllo di detti comuni o province, nonché coloro che abbiano ricoperto tali cariche nell'anno precedente a quello della nomine del difensore civico;
d) coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità alle cariche di cui alle lettere b) e c) con esclusione dei magistrati e dei funzionari dello Stato;
e) i dipendenti della Regione Marche e degli enti locali della stessa regione nonché i dipendenti dei partiti rappresentati nei consigli degli enti locali della Regione;

f) coloro che prestano attività di consulenza o di collaborazione presso la Regione Marche, la Provincia di Ancona o presso il Comune o enti sottoposti al controllo regionale o provinciale o comunale;
g) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nell'anno precedente a quello della nomina del Difensore Civico.

ART. 5
Decadenza e Revoca

1) Il Difensore Civico decade automaticamente dall'incarico in caso di perdita dei requisiti prescritti dalla legge, dallo Statuto o dal presente regolamento.

2) La decadenza è dichiarata dal Consiglio Comunale d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune da convocarsi entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla conoscenza del verificarsi della causa di decadenza.

3) Il Difensore Civico può essere revocato prima della scadenza del mandato solo per gravi o ripetute violazioni di legge ovvero per accertata inefficienza.

La mozione di revoca e quella di sfiducia devono essere approvate con la stessa maggioranza richiesta per la designazione.

4) Il Difensore Civico è inoltre revocato di diritto dall'incarico se si verifica nei suoi confronti una delle situazioni che ne importerebbero la ineleggibilità o la incompatibilità;

5) Il Consiglio Comunale non può assumere alcun provvedimento di rimozione del Difensore Civico dalle funzioni attribuitegli se non previa comunicazione allo stesso dei fatti contestatigli con assegnazione di idoneo termine non inferiore a giorni dieci per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

ART. 6
Dimissioni

1) Le dimissioni del Difensore Civico devono essere assunte immediatamente al protocollo; esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci;

2) Il Sindaco a norma dell'art. 3 del presente regolamento convoca il Consiglio Comunale entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione delle dimissioni con all'ordine del giorno la nomina del Difensore Civico.

ART. 7
Sfera di esercizio delle funzioni

1) Il Difensore Civico ai sensi dell'art. 35 dello Statuto Comunale svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale e delle aziende ed enti

dipendenti, segnalando al Sindaco anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione Comunale nei confronti dei cittadini stessi.

2) Il Difensore Civico può intervenire in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti omessi o ritardati, o comunque irregolarmente compiuti da organi, uffici o servizi della Amministrazione Comunale ovvero da enti e aziende da essa dipendenti.

3) Il Difensore Civico non può intervenire:

a) su atti dell'amministrazione di contenuto meramente politico;
b) su atti o procedimenti avverso i quali ci siano già stati prodotti ricorsi avanti ad organi di giustizia amministrativa, civile o tributaria.

4) Il Difensore Civico deve sospendere ogni intervento su fatti dei quali sia stata investita l'autorità giudiziaria penale.

ART. 8
Tipologia degli interventi

1) Il Difensore Civico in relazione alle funzioni affidategli dallo Statuto opera:

a) segnalando al Sindaco le disfunzioni riscontrate negli uffici, nei servizi e negli organi comunali;
b) sollecitando gli organi competenti a provvedere in merito;

2) Al Difensore Civico sono riconosciuti in particolare i seguenti poteri:
a) richiesta agli organi competenti di avvio di procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti ogni qualvolta ne ravvisi gli estremi;
b) obbligo di riferire all'Autorità Giudiziaria su ogni fatto che possa eventualmente configurarsi come reato, qualora su questo fatto sia stato richiesto il suo intervento;
c) obbligo di segnalazione alla Corte dei Conti delle eventuali ipotesi di responsabilità contabile;
d) funzioni di arbitro per componimento stragiudiziale delle liti;
e) intervento all'interno del procedimento amministrativo in osservanza dei principi fissati dalla legge 7/8/190 n. 241.

ART. 9
Prerogative

1) Il Difensore Civico svolge il proprio incarico in piena indipendenza dagli organi del Comune.

2) Ha diritto di accedere a tutti gli atti d'ufficio tranne i casi di cui all'art. 24 primo comma della legge n. 241/90.

3) Al Difensore Civico non può essere opposto il segreto d'ufficio ai sensi dei commi 2 e 4 dell'art. 24 della stessa legge n. 241/90; il Difensore Civico è tenuto a sua volta al segreto d'ufficio secondo le norme di legge.

4) Gli Amministratori del Comune e degli enti sottoposti a vigilanza del Comune nonché i dipendenti dei citati enti sono tenuti a fornire al Difensore Civico le informazioni utili allo svolgimento della funzione entro dieci giorni dalla richiesta dello stesso; qualora in considerazione delle informazioni richieste o per particolari esigenze di servizio il termine di cui sopra non possa essere rispettato il soggetto tenuto a fornire le informazioni potrà posporre tale termine di ulteriori dieci giorni previa comunicazione motivata al Difensore Civico; tale facoltà non potrà essere esercitata per più di una volta per singola richiesta.

ART. 10
Modalità per attivare il Difensore Civico

1) Possono chiedere l'intervento del Difensore Civico i soggetti che abbiano in corso una pratica presso gli uffici del Comune o di enti o aziende dipendenti in caso di ritardato o irregolare svolgimento del relativo procedimento.

2) La richiesta di intervento deve essere presentata per iscritto e nulla è dovuto per essa né al Comune né al Difensore Civico.

3) Il Difensore Civico provvede direttamente a comunicare la non ammissibilità delle richieste.

4) L'intervento del Difensore Civico è gratuito.

Art.11
Limitazione degli interventi

Non possono ricorrere al Difensore civico:

a) i Consiglieri comunali in carica nel Comune nell'espletamento del proprio mandato, fatto salvo il caso previsto dall'art. 13 del presente regolamento;
b) le pubbliche amministrazioni;
c) il Segretario Comunale, il Direttore Generale se nominato ed i Revisori dei Conti dell'ente o delle aziende e dei consorzi dipendenti;
d) i dipendenti dell'Amministrazione Comunale e delle istituzioni, aziende, enti, consorzi dipendenti per far valere pretese derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro con l'Amministrazione od altro soggetto fra quelli sopra elencati, presso il quale prestano la loro attività lavorativa.

ART. 12
Procedure di intervento

1) A seguito della richiesta di intervento di cui al precedente articolo il Difensore Civico sollecita il Responsabile del procedimento affinché proceda all'esame della pratica, dandone notizia al Sindaco, al Segretario Generale e al Responsabile dell'area funzionale.

2) Il Responsabile del procedimento è tenuto a riferire al Difensore Civico sulla situazione della pratica; questi, in conformità con quanto stabilito dall'Amministrazione per la conclusione del

procedimento ai sensi della Legge 241/90, inviterà il Segretario dell'Ente o il Direttore generale, se nominato, ad assegnare al dipendente un nuovo termine per la definizione della stessa, dando di ciò notizia all'interessato.

3) Trascorso il termine assegnato, il Difensore è tenuto ad informare degli ulteriori ritardi, che non siano debitamente giustificati, il Sindaco e il Segretario Generale e proporrà l'avvio dell'azione disciplinare.

4) In ogni caso, qualora il fatto integri gli estremi di un reato, il Difensore Civico è tenuto a farne rapporto all'autorità giudiziaria,

ART. 13
controllo di legittimità sugli atti deliberativi

1. Al Difensore Civico comunale è affidato il controllo di legittimità sugli atti deliberativi della Giunta e del Consiglio secondo le norme di legge, dello statuto e del presente regolamento.

2. Il Difensore Civico esplica i propri poteri di controllo nei limiti delle illegittimità denunziate e quando un quinto dei consiglieri assegnati al Comune, non computando a tal fine il Sindaco, ne abbiano fatto richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio della deliberazione impugnata e nel caso in cui tali deliberazioni riguardino:

    a) appalti ed affidamenti di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
    b) dotazioni organiche e relative variazioni;
    c) assunzioni del personale.

3. Le deliberazioni impugnate richieste dal Difensore Civico devono essergli trasmesse a cura dell'Ufficio di Segreteria Comunale entro cinque giorni lavorativi;

4. Il Difensore Civico dà immediata comunicazione al Sindaco dei provvedimenti impugnati.

5. Entro quindici giorni dalla richiesta il Difensore Civico comunica al Sindaco ed ai consiglieri richiedenti l'esito dell'esame di legittimità dell'atto impugnato.

6. qualora in considerazione della complessità dell'esame dell'atto o per particolari esigenze di servizio il termine di cui sopra non possa essere rispettato il Difensore Civico potrà posporre tale termine di ulteriori quindici giorni previa comunicazione motivata al Sindaco ed ai consiglieri richiedenti, tale facoltà non potrà essere esercitata per più di una volta per singolo atto impugnato;

7. Qualora la deliberazione sia stata ritenuta illegittima il Difensore Civico nello stesso termine di cui ai commi precedenti invita l'Ente a rimuovere i vizi riscontrati mediante riesame dell'atto; qualora l'ente non ritenga di modificare la deliberazione impugnata essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale, computando a tal fine anche il Sindaco;

8. La mancata comunicazione nei termini dei vizi riscontrati comporta l'esecutività del provvedimento;

9. Il mancato esercizio dei poteri di controllo da parte del Difensore Civico costituisce violazione grave dei doveri d'ufficio.

ART. 14
Relazione attività svolta

1. Il Difensore Civico entro il 31 gennaio di ogni anno presenta al Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta e sulle disfunzioni rilevate; nella stessa relazione il Difensore Civico elencherà anche tutte le deliberazioni impugnate nell'anno e l'esito del relativo esame;

2. Tale relazione viene iscritta all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale utile;

3. Per casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente comunicazione il Difensore Civico può inviare in qualsiasi momento particolare relazioni, segnalazioni o messaggi al Consiglio Comunale;

4. Tutte le relazioni, segnalazioni o messaggi che il Difensore Civico ritiene di inviare al Consiglio Comunale sono poste all'ordine del giorno della prima seduta utile.

ART. 15
Pubblicità risultati attività svolta

1. L'Ente pubblica all'albo pretorio comunale la relazione annuale del Difensore Civico per un periodo non inferiore a 30 (trenta) giorni;

2. Il Difensore Civico può rendere pubblici i risultati della propria attività nella forma che ritiene più idonea, anche mediante utilizzo di spazi di comunicazione istituzionale dell'Ente, con l'omissione di riferimenti nominativi e nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, della dignità delle persone.

ART. 16
Rapporti con il Difensore Civico Regionale e Provinciale

Il Difensore Civico Comunale, qualora ritenga che l'istanza presentatagli rientri nella competenza del Difensore Civico Regionale o Provinciale, la trasmette ai rispettivi uffici, dandone comunicazione all'interessato.

ART. 17
Indennità di carica

1) Al Difensore Civico è assegnata una indennità di carica da determinarsi annualmente unitamente alle indennità degli altri amministratori comunali.

2) Tale indennità è corrisposta con le stesse forme, tempi e modalità in uso per gli altri amministratori comunali.

3) Al Difensore civico comunale spetta il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento di missione nella misura e con le modalita' previste dalle norme vigenti per i membri della Giunta Comunale, per i viaggi compiuti fuori dal territorio comunale e per motivi relativi all'esercizio del suo incarico.

ART. 18

Risorse finanziarie, umane ed attrezzature

1) Il Difensore Civico ha diritto ad espletare la propria funzione in modo autonomo e dignitoso.

2) L'Ente è tenuto a prevedere annualmente nel proprio bilancio le risorse necessarie per il corretto funzionamento dell'Ufficio del Difensore Civico; le relative spese di funzionamento sono impegnate, anche su proposta del Difensore Civico e liquidate secondo le norme e le procedure previste dall'ordinamento vigente;

3) All'Ufficio del Difensore Civico è assegnata, anche a tempo parziale, una unità lavorativa scelta fra il personale dipendente di categoria non inferiore alla C o anche al di fuori di esso, individuata, previo avviso pubblico e secondo criteri oggettivi e predeterminati, con provvedimento del Segretario Comunale o del Direttore Generale, se nominato; detta unità provvederà a svolgere i compiti di segreteria dell'Ufficio;

4) Al Difensore Civico è assegnata con provvedimento del Segretario Generale o del Direttore Generale, se nominato, una stanza possibilmente all'interno della Sede Municipale, debitamente attrezzata con idonei strumenti operativi e di comunicazione esterna e con relativo mobilio di cui il Difensore Civico risulterà assegnatario.

ART. 19

Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione delle norme contenute nel presente regolamento il procedimento per la nomina del Difensore Civico dovrà essere iniziato entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla entrata in vigore del regolamento stesso.

2. In sede di prima attuazione del presente regolamento l'indennità prevista dall'art. 17 dello stesso è fissata in Euro 300,00 (euro trecento e centesimi zero) da liquidarsi mensilmente con le medesime modalità delle indennità degli altri amministratori comunali.

ART. 20

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni di pubblicazione all'Albo Pretorio da effettuarsi successivamente all'esecutività della relativa deliberazione di approvazione ai sensi dell'art. 68 dello Statuto Comunale.

Il Segretario Comunale Il Sindaco